

13/03/2012 - Raccolta obbligazionaria delle Società Finanziarie ad Operatività Limitata (cd. SFOL)

Nella definizione di SFOL contenuta nel Regolamento n.2011-03, si trova, fra gli altri, anche il vincolo rappresentato dall'inapplicabilità, per le obbligazioni collocate presso il pubblico, dei maggiori plafond e delle semplificazioni autorizzative riconosciuti alle società finanziarie dagli artt. II.IV.1 comma 2 e II.IV.2 comma 1 del Regolamento n.2007-07. Quali sono i casi in cui la raccolta obbligazionaria non si intende “presso il pubblico” ai fini di cui sopra?

La norma in esame mira evidentemente a tutelare il pubblico dei risparmiatori attraverso una sostanziale estensione del regime normativo ordinario previsto per i titoli obbligazionari emessi da qualunque società di capitali sammarinese, in applicazione dell'art.31 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società), anche a quelle società finanziarie che, pur soggette a vigilanza di Banca Centrale, beneficiano di parametri prudenziali meno stringenti.

Stante quanto sopra, il vincolo è stato posto unicamente per il collocamento presso il pubblico, escludendo cioè quelle emissioni che fossero rivolte esclusivamente:

- › ai propri azionisti;
- › a società facenti parti del medesimo gruppo;
- › ad operatori professionali del credito quali banche o altre società finanziarie;

solo per le quali possono invece trovare applicazione le citate disposizioni speciali contenute nel Regolamento sulla raccolta del risparmio.